

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2228)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1975

### Norme relative alla moralizzazione della vita pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro Paese sta attraversando un eccezionale momento storico, caratterizzato soprattutto da uno scadimento di tutti i valori morali e dal moltiplicarsi, con un crescendo pauroso, dei crimini di ogni natura, a tutti i livelli, ed in tutti i campi.

Di pari passo con questi fenomeni procede e si afferma ogni giorno di più, l'opinione che la gravissima crisi politica, morale ed economica del nostro Paese è intimamente legata ad una crisi di costume della classe politica italiana nei cui confronti, oltre tutto, prende sempre più piede anche l'accusa che il potere politico ed il potere parlamentare non hanno volontà di opporsi al perpetuarsi del disordine e del malcostume in quanto molti uomini politici sono addirittura sospettati di essere al vertice delle varie piramidi che alimentano il disordine ed il malcostume stessi.

Oramai siamo arrivati ad un punto tale da non poter più rimandare un provvedimento che ridia al popolo italiano una maggiore predisposizione a credere nell'onestà degli uomini politici e dei pubblici amministratori indispensabile per tirar fuori dalla crisi il nostro Paese e per salvare le sue istituzioni libere e democratiche.

Infatti uno dei maggiori pericoli che corrono la democrazia e la libertà in Italia è

quello legato al sospetto di illeciti arricchimenti a tutti i livelli e con ogni mezzo.

Stampa, radio e televisione, bombardando l'opinione pubblica di notizie scandalistiche che coinvolgono uomini politici ed amministratori pubblici, hanno avvalorato molto questo sospetto. La televisione recentemente ha concluso una trasmissione di A-Z sul caso Sindona con l'affermazione che in Italia, oramai, si è pervenuti alla piena industrializzazione del potere. Per giunta, spesso, anche a causa dell'istituto della immunità parlamentare, non scatta adeguatamente il meccanismo della giustizia, il che concorre, invero forse a torto, a diffondere il convincimento che coloro i quali godono di particolari protezioni politiche possono impunemente violare anche le leggi dello Stato. Ed è mia convinzione che la situazione non può essere risolta da una formula più o meno felice che porti ad una più o meno valida maggioranza parlamentare, se questa formazione della maggioranza non sia garantita da una classe politica che sia esempio di onestà e di rettitudine e nei cui confronti sia ritornata la fiducia del popolo italiano.

Il Presidente della Camera, onorevole Pertini, aprendo i lavori della V Legislatura disse, fra l'altro: « Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la corruzione è nemica della libertà ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ebbene, se noi vogliamo sul serio salvare in Italia la libertà e gli istituti democratici, premesso che, purtroppo, nella pubblica opinione non esistono dubbi sulla corruzione di alcuni uomini politici e di alcuni pubblici amministratori, è indispensabile ed urgente, prima che sia troppo tardi, emanare delle norme che ostacolino almeno gli illeciti arricchimenti di cittadini chiamati a responsabilità parlamentari, di Governo, di sottogoverno e di pubblica amministrazione.

Sono questi i motivi che mi hanno spinto a presentare questo disegno di legge per il quale io spero in un voto favorevole da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'obbligo della dichiarazione dei beni patrimoniali e dei redditi dei senatori, dei deputati, dei consiglieri regio-

nali, provinciali e comunali, dei Presidenti e dei Direttori generali degli Enti parastatali.

L'obbligo della dichiarazione è esteso a tutti i membri della famiglia convivente con il dichiarante.

L'articolo 2 prevede la istituzione dei Comitati di controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 delimita i compiti dei suddetti Comitati di controllo.

L'articolo 4 sancisce il diritto di ogni cittadino di prendere visione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 e detta le modalità per esercitare tale diritto.

L'articolo 5, infine, fissa i termini entro i quali, scaduto il mandato, la documentazione relativa alla dichiarazione deve essere restituita all'interessato o distrutta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I senatori, i deputati, i consiglieri regionali, provinciali e comunali di Comuni capoluoghi di provincia e degli altri Comuni che superano i 50.000 abitanti, i Presidenti ed i Direttori generali di tutti gli Enti parastatali, sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dalla loro elezione o nomina, al Comitato di cui all'articolo 2 che segue, una dichiarazione nella quale siano indicati lo stato patrimoniale personale e di tutti i membri della famiglia conviventi, nonché i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia personali che della moglie e dei membri della famiglia conviventi.

La stessa dichiarazione deve essere presentata, sempre al Comitato di cui all'articolo 2 che segue, dai soggetti sopraelencati, in essi compresi quelli la cui convivenza sia cessata nel corso dell'esercizio del mandato, nei 60 giorni anteriori al termine di scadenza del mandato stesso.

## Art. 2.

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli regionali, i Consigli provinciali, i Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e quelli di Comuni con più di 50.000 abitanti e presso i Consigli di amministrazione degli Enti parastatali, viene costituito, con rappresentanza eletta proporzionalmente alle forze presenti in ciascun organismo, un Comitato di controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

Il Comitato di controllo dell'Assemblea o Ente al quale il dichiarante appartiene ha il compito di ricevere le dichiarazioni di cui all'articolo 1. di accertare con i mezzi più idonei in qualsiasi momento la veridicità dei fatti o notizie relative allo stato patrimoniale ed ai redditi dei dichiaranti e dei membri familiari conviventi, di intervenire nei casi di riconosciuta necessità e di rendere pubbliche le sue eventuali decisioni.

## Art. 4.

Ogni cittadino può prendere visione della dichiarazione rilasciata dei soggetti di cui al n. 1 facendone richiesta scritta al Comitato competente ed, allegando alla domanda, con firma regolarmente autenticata, certificato di nascita e certificato di cittadinanza italiana.

## Art. 5.

Entro due anni dalla data di scadenza del mandato i soggetti di cui all'articolo 1 e i loro aventi causa a qualsiasi titolo hanno il diritto di avere in restituzione la dichiarazione inoltrata a norma dello stesso articolo 1 con la documentazione ad essa allegata.

Trascorso un mese dal biennio senza che sia stata inoltrata alcuna richiesta di restituzione, la suddetta dichiarazione, con la documentazione allegata, può essere distrutta.